



**2021/0297(COD)**

8.3.2022

## **PARERE**

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Relatrice per parere: Anna-Michelle Asimakopoulou

PA\_Legam

## **BREVE MOTIVAZIONE**

Il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) è uno dei principali strumenti commerciali dell'Unione europea volto a sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà e a garantire il rispetto dei diritti umani.

La relatrice sottolinea che l'SPG rappresenta principalmente uno strumento di sviluppo e che qualsiasi proposta volta a estendere la condizionalità positiva, al momento applicata esclusivamente ai beneficiari dell'SPG+ nell'ambito di regimi speciali di incentivazione, sarebbe controproducente per tale principio fondamentale.

### **Piani d'azione**

Il nuovo SPG prevede che i beneficiari dell'SPG+ presentino un piano d'azione di accompagnamento nell'ambito dei loro impegni vincolanti a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantirne l'effettiva attuazione.

I piani d'azione contribuiranno a garantire l'attuazione tempestiva ed efficace delle convenzioni pertinenti, un processo che può essere sostenuto dai contributi di terzi interessati. Ciò sarà possibile solo se i piani d'azione approvati saranno resi pubblici.

Occorre dunque includere un requisito specifico relativo alla pubblicazione dei piani d'azione finalizzati. Ciò ne faciliterà l'applicazione e può contribuire al conseguimento degli obiettivi più ampi di miglioramento della trasparenza delle procedure di monitoraggio e valutazione connesse ai regimi speciali di incentivazione concessi ai beneficiari dell'SPG+.

### **Meccanismo di risposta rapida**

Il nuovo SPG prevede un meccanismo di risposta rapida che può essere attivato nei casi di violazioni di eccezionale gravità per i quali si ritiene necessaria una reazione urgente.

L'introduzione di tale meccanismo tiene conto del fatto che la conclusione di tutte le precedenti procedure di revoca delle preferenze nell'ambito dell'SPG ha richiesto fino a due anni.

Date le circostanze eccezionali e l'urgenza delle situazioni per le quali tale meccanismo è stato concepito, l'attuale arco temporale di sette mesi è troppo lungo e dovrebbe dunque essere ulteriormente ridotto.

## EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) Dal 1971 l'Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo applicando il sistema di preferenze generalizzate ("SPG").

##### *Emendamento*

(1) Dal 1971 l'Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo applicando il sistema di preferenze generalizzate ("SPG"), **che rappresenta uno dei principali strumenti commerciali dell'Unione.**

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 6

##### *Testo della Commissione*

(6) Tali obiettivi conservano la loro rilevanza nell'attuale contesto globale e sono coerenti con l'analisi e la prospettiva della recente comunicazione della Commissione "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"<sup>16</sup>. Come affermato nella comunicazione, l'Unione ha "un interesse strategico a sostenere una maggiore integrazione nell'economia mondiale dei paesi in via di sviluppo vulnerabili" e "deve sfruttare appieno la forza di apertura e l'attrattiva del mercato unico" a sostegno del multilateralismo e per garantire il rispetto dei valori universali. Con specifico riguardo all'SPG, la comunicazione ne sottolinea il ruolo importante "nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali umani e del lavoro" e definisce quale obiettivo dell'SPG "aumentare ulteriormente le opportunità

##### *Emendamento*

(6) Tali obiettivi conservano la loro rilevanza nell'attuale contesto globale e sono coerenti con l'analisi e la prospettiva della recente comunicazione della Commissione "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"<sup>16</sup>. Come affermato nella comunicazione, l'Unione ha "un interesse strategico a sostenere una maggiore integrazione nell'economia mondiale dei paesi in via di sviluppo vulnerabili" e "deve sfruttare appieno la forza di apertura e l'attrattiva del mercato unico" a sostegno del multilateralismo e per garantire il rispetto dei valori universali. Con specifico riguardo all'SPG, la comunicazione ne sottolinea il ruolo importante "nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali umani e del lavoro" e definisce quale obiettivo dell'SPG "aumentare ulteriormente le opportunità

commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali". Il sistema dovrebbe inoltre aiutare i beneficiari a riprendersi dalle conseguenze della COVID-19 e a ricostruire le loro economie in maniera sostenibile, anche in relazione alle norme internazionali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e buon governo. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra l'SPG e i suoi obiettivi, da un lato, e l'assistenza fornita ai paesi beneficiari, dall'altro, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che costituisce un pilastro degli sforzi profusi dall'Unione per potenziare gli effetti positivi e migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> COM(2021) 66 final del 18 febbraio 2021.

<sup>17</sup> L'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante le politiche per lo sviluppo recita: "L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono

commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali". Il sistema dovrebbe inoltre aiutare i beneficiari a riprendersi dalle conseguenze della COVID-19, ***a intensificare lo sviluppo delle loro capacità*** e a ricostruire le loro economie in maniera sostenibile, anche in relazione alle norme internazionali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e buon governo. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra l'SPG e i suoi obiettivi, da un lato, e l'assistenza fornita ai paesi beneficiari, dall'altro, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che costituisce un pilastro degli sforzi profusi dall'Unione per potenziare gli effetti positivi e migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo<sup>17</sup>. ***I progressi continui e sostenuti verso la ratifica e l'attuazione delle principali convenzioni internazionali dovrebbero essere attentamente monitorati e la programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'Unione dovrebbe essere progettata per tenere debitamente conto di tale obiettivo. Tale sostegno dovrebbe essere destinato in via prioritaria ai paesi che beneficiano dei regimi speciali, data la loro vulnerabilità economica. Inoltre, lo strumento NDICI-Europa globale dovrebbe assistere i paesi beneficiari del regime SPG nel garantire standard più elevati in materia di diritti umani e ambiente, conformemente agli obblighi sanciti dai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.***

---

<sup>16</sup> COM(2021) 66 final del 18 febbraio 2021.

<sup>17</sup> L'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante le politiche per lo sviluppo recita: "L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono

avere incidenze sui paesi in via di sviluppo."

avere incidenze sui paesi in via di sviluppo."

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 9

##### *Testo della Commissione*

(9) È opportuno che il regime SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni *e* che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. Non esiste una definizione di "paese in via di sviluppo" a livello dell'OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l'elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all'SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale, quali la Cina, Hong Kong, Macao e la Russia, non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell'SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall'elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Sono paesi che si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e che quindi presentano necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze non assimilabili a quelle dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate occorre riservare loro un trattamento diverso; tali paesi non possono pertanto avvalersi del regime SPG ordinario. Inoltre, se i paesi a reddito alto o medio-alto si avvalessero delle preferenze tariffarie previste dal sistema, aumenterebbe la pressione concorrenziale

##### *Emendamento*

(9) È opportuno che il regime SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni, che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico ***e che si sono impegnati a firmare e ratificare le convenzioni internazionali di cui all'allegato VI. I paesi dovrebbero disporre di un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore di tale decisione per completare le ratifiche.*** Non esiste una definizione di "paese in via di sviluppo" a livello dell'OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l'elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all'SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale, quali la Cina, Hong Kong, Macao e la Russia, non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell'SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall'elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Sono paesi che si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e che quindi presentano necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze non assimilabili a quelle dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate

sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Il regime SPG ordinario dovrebbe tener conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimanere aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

occorre riservare loro un trattamento diverso; tali paesi non possono pertanto avvalersi del regime SPG ordinario. Inoltre, se i paesi a reddito alto o medio-alto si avvalessero delle preferenze tariffarie previste dal sistema, aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Il regime SPG ordinario dovrebbe tener conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimanere aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell'ILO per il futuro del lavoro (2019), il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (2015) intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza,

*Emendamento*

(11) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell'ILO per il futuro del lavoro (2019), il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (2015) intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza,

è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell'ambiente e al buon governo e si impegnano **ad assicurarne** l'effettiva attuazione. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione di tali convenzioni. L'elenco delle convenzioni rilevanti per l'SPG dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell'evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali, con un approccio proattivo allo sviluppo sostenibile consono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'Agenda 2030<sup>18</sup>. A tale proposito sono aggiunte le convenzioni seguenti: l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015), che sostituisce il protocollo di Kyoto; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; la convenzione n. 81 dell'ILO sull'ispezione del lavoro; la convenzione n. 144 dell'ILO concernente le consultazioni tripartite; e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato **e iniziato ad attuare** le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell'ambiente e al buon governo e si impegnano **a perseguirne** l'effettiva attuazione, **anche attraverso un piano d'azione pubblico, ambizioso e circoscritto nel tempo, adottato in conformità del presente regolamento**. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione di tali convenzioni. L'elenco delle convenzioni rilevanti per l'SPG dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell'evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali, con un approccio proattivo allo sviluppo sostenibile consono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'Agenda 2030<sup>18</sup>. A tale proposito sono aggiunte le convenzioni seguenti: l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015), che sostituisce il protocollo di Kyoto; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; la convenzione n. 81 dell'ILO sull'ispezione del lavoro; la convenzione n. 144 dell'ILO concernente le consultazioni tripartite; la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale; **lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale; le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), nonché il principio**

*del consenso libero, previo e informato ivi stabilito.*

---

<sup>18</sup> Nazioni Unite (2015), risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (A/RES/70/1), disponibile all'indirizzo <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>.

---

<sup>18</sup> Nazioni Unite (2015), risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (A/RES/70/1), disponibile all'indirizzo <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>.

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 bis) La domanda per beneficiare del regime speciale di incentivazione dovrebbe comprendere un piano d'azione pubblico che specifichi un elenco, orientato alle priorità, di misure da adottare, considerate necessarie per attuare efficacemente le convenzioni internazionali. Tale piano d'azione dovrebbe altresì prevedere dei termini e individuare gli organismi pertinenti del paese beneficiario preposti alla sua attuazione. I progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione dovrebbero confluire nel processo di monitoraggio e la mancata attuazione efficace del piano d'azione dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione delle revoche temporanee nell'ambito del regime;*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16 bis) Le organizzazioni della società civile e gli altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero essere consultati in tutte le fasi del ciclo di monitoraggio e le informazioni da loro presentate dovrebbero essere tenute in debita considerazione. A tal fine, è opportuno istituire un organo consultivo composto dai rappresentanti di tali organizzazioni e dai portatori di interessi, al fine di assistere la Commissione nelle attività di riesame, controllo e valutazione dei progressi compiuti dai paesi beneficiari.**

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali per il monitoraggio dell'attuazione e, ove opportuno, per la revoca delle preferenze tariffarie. Tali relazioni possono però essere integrate da altre informazioni a disposizione della Commissione, comprese le informazioni ottenute grazie a programmi bilaterali o multilaterali di assistenza tecnica e altre fonti di informazioni, purché siano accurate e affidabili. Potrebbero rientrare tra queste le informazioni provenienti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, da governi, organizzazioni internazionali, dalla società civile, dalle parti sociali, o denunce ricevute dallo sportello unico, purché rispondano alle condizioni pertinenti. Le lacune individuate durante il processo di monitoraggio possono fornire spunti più mirati per la futura programmazione dell'assistenza allo sviluppo da parte della Commissione.

#### *Emendamento*

(17) Le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali per il monitoraggio dell'attuazione e, ove opportuno, per la revoca delle preferenze tariffarie. Tali relazioni possono però essere integrate da altre informazioni a disposizione della Commissione, comprese le informazioni ottenute grazie a programmi bilaterali o multilaterali di assistenza tecnica e altre fonti di informazioni, purché siano accurate e affidabili. Potrebbero rientrare tra queste le informazioni provenienti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, da governi, organizzazioni internazionali, dalla società civile, **dalle organizzazioni per i diritti umani**, dalle parti sociali, o denunce ricevute dallo sportello unico, purché rispondano alle condizioni pertinenti. Le lacune individuate durante il processo di monitoraggio possono fornire spunti più mirati per la futura programmazione dell'assistenza allo sviluppo da parte della Commissione.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l'applicazione delle regole commerciali. A tale riguardo, nel novembre 2020 la Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l'applicazione e l'attuazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all'SPG. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento.

#### *Emendamento*

(18) Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l'applicazione delle regole commerciali. A tale riguardo, nel novembre 2020 la Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l'applicazione e l'attuazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all'SPG. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento ***ed essere accessibile alle organizzazioni della società civile.***

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 29

#### *Testo della Commissione*

(29) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di procedere in modo più mirato e di migliorare la coerenza e la trasparenza, da una parte, e quella di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e il buon governo grazie ad un sistema di preferenze commerciali unilaterali, dall'altra, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e alla revoca temporanea delle preferenze

#### *Emendamento*

(29) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di procedere in modo più mirato e di migliorare la coerenza e la trasparenza, da una parte, e quella di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e il buon governo grazie ad un sistema di preferenze commerciali unilaterali, dall'altra, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e alla revoca temporanea delle preferenze

tariffarie a causa di violazioni **gravi e sistematiche** dei principi enunciati nelle convenzioni pertinenti per quanto riguarda i diritti umani e del lavoro, la protezione del clima e dell'ambiente, il buon governo e altri motivi pertinenti stabiliti dal presente regolamento, come anche riguardo alle norme procedurali relative alla presentazione delle domande di preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, nonché riguardo alla realizzazione di inchieste in vista della revoca temporanea e dell'istituzione di misure di salvaguardia, così da definire modalità tecniche uniformi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"<sup>21</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Al fine di fornire un quadro stabile agli operatori economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'abrogazione di una decisione di revoca temporanea secondo la procedura d'urgenza prima che tale decisione di revoca temporanea delle preferenze tariffarie diventi applicabile, se le ragioni che giustificano la revoca temporanea vengono meno. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di ritardare la data di applicazione di un atto che dispone la revoca temporanea, o di modificarne il campo di applicazione, per motivi connessi a un'emergenza sanitaria

tariffarie a causa di violazioni dei principi enunciati nelle convenzioni pertinenti per quanto riguarda i diritti umani e del lavoro, la protezione del clima e dell'ambiente, il buon governo e altri motivi pertinenti stabiliti dal presente regolamento, come anche riguardo alle norme procedurali relative alla presentazione delle domande di preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, nonché riguardo alla realizzazione di inchieste in vista della revoca temporanea e dell'istituzione di misure di salvaguardia, così da definire modalità tecniche uniformi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"<sup>21</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Al fine di fornire un quadro stabile agli operatori economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'abrogazione di una decisione di revoca temporanea secondo la procedura d'urgenza prima che tale decisione di revoca temporanea delle preferenze tariffarie diventi applicabile, se le ragioni che giustificano la revoca temporanea vengono meno. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di ritardare la data di applicazione di un atto che dispone la revoca temporanea, o di modificarne il campo di applicazione, per motivi connessi a un'emergenza sanitaria

mondiale o ad altre circostanze eccezionali.

---

<sup>21</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

mondiale o ad altre circostanze eccezionali.

---

<sup>21</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

*Emendamento*

***10 bis) "piano d'azione": elenco, orientato alle priorità, delle misure, anche legislative, da adottare e delle azioni da intraprendere da parte di un paese beneficiario, considerate necessarie per attuare efficacemente le principali convenzioni internazionali di cui all'allegato VI;***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 ter) "dialogo rafforzato": dialogo volto ad agevolare e incentivare i paesi che beneficiano dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ad attuare efficacemente le convenzioni;***

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 quater) "elenco di questioni": elenco di obiettivi per l'attuazione efficace delle principali convenzioni internazionali pertinenti ai fini del regime SPG+ individuati dagli organi di controllo***

***nonché qualsiasi informazione presentata da terzi, compresi la società civile, i difensori dei diritti umani e i sindacati;***

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) "denuncia": una denuncia presentata alla Commissione attraverso lo sportello unico;

#### *Emendamento*

(12) "denuncia": una denuncia presentata alla Commissione attraverso lo sportello unico ***da terzi, compresi i portatori di interessi o le organizzazioni della società civile stabiliti nell'Unione o nei paesi beneficiari coperti dai regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e relativa alle condizioni e alle ragioni di cui agli articoli 9 e 19;***

#### *Motivazione*

*A differenza di quanto avviene attualmente, il ricorso al meccanismo di denuncia attraverso lo sportello unico dovrebbe essere aperto ai portatori di interessi di paesi terzi, compresi i difensori dei diritti umani.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***b bis) se sussistono ragioni sufficienti per ritenere che esistano carenze e violazioni delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e);***

#### *Motivazione*

*È necessario sfruttare le condizionalità legate al regime ordinario dell'SPG al fine di promuovere efficacemente le norme sociali e ambientali attraverso il commercio.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b ter) se non ha firmato o ratificato le convenzioni di cui all'allegato VI entro cinque anni dall'applicazione delle preferenze,***

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'Unione sostiene i paesi che beneficiano del regime ordinario di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che mirano a ratificare e attuare le convenzioni elencate nell'allegato VI.***

*Motivazione*

*Nei progetti di assistenza tecnica e finanziaria nell'ambito dello strumento NDICI-Europa globale è opportuno integrare una maggiore condizionalità sociale e ambientale per beneficiare delle preferenze commerciali.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Durante il processo di monitoraggio, la Commissione consulta regolarmente l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis.***

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva **gravi** carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

#### *Emendamento*

b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, **comprese le informazioni fornite dalle organizzazioni della società civile, dai difensori dei diritti umani e dai sindacati**, non rileva carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

#### *Motivazione*

*Il processo di monitoraggio legato all'attuazione effettiva delle convenzioni dovrebbe essere sfruttato appieno attraverso un maggiore coinvolgimento della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei sindacati.*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

#### *Emendamento*

b) ha ratificato **e sta attuando** tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera b bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*b bis) ha adottato un piano d'azione nazionale per l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in conformità della guida ai piani d'azione nazionali elaborata dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) assume un impegno vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantirne l'attuazione effettiva, cui affianca un piano d'azione *per l'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti*;

##### *Emendamento*

d) assume un impegno vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantirne l'attuazione effettiva, cui affianca, *per ciascun obiettivo elencato*, un piano d'azione *recante un calendario di scadenze e parametri di riferimento e indicante l'istituzione o la struttura competente responsabile della sua attuazione e supervisione*;

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*1 bis. Il piano d'azione di cui alla lettera d) è reso pubblico dopo essere stato concordato congiuntamente dall'Unione e dal beneficiario dell'SPG;*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

### *Articolo 9 bis*

***La programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'Unione conferisce priorità al sostegno ai paesi che beneficiano del regime speciale di cui all'articolo 9 che mira alla ratifica e all'attuazione effettiva delle convenzioni elencate nell'allegato VI.***

### *Motivazione*

*Nei progetti di assistenza tecnica e finanziaria nell'ambito dello strumento NDICI-Europa globale è opportuno integrare una maggiore condizionalità sociale e ambientale per beneficiare delle preferenze commerciali. Data la loro vulnerabilità e la mancanza di diversificazione economica, i finanziamenti allo sviluppo dell'UE dovrebbero dare priorità al sostegno ai paesi che beneficiano dei regimi speciali.*

### **Emendamento 24**

#### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f).

##### *Emendamento*

2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica **e l'attuazione** delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f).

### **Emendamento 25**

#### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***2 bis. Nella programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'Unione sono tenuti in considerazione i piani d'azione e le raccomandazioni della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna sulle azioni prioritarie di attuazione, al fine di sostenere i paesi***

*beneficiari dell'SPG+ nel raggiungimento dei loro impegni.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 13 bis**

##### **Organo consultivo**

*Nelle attività di esame, controllo e valutazione degli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), la Commissione è assistita da un organo consultivo composto da organizzazioni della società civile e da rappresentanti delle parti interessate dell'Unione e dei paesi beneficiari dell'SPG+ per tutto il ciclo di monitoraggio.*

#### *Motivazione*

*Per sfruttare il processo di monitoraggio, un organo consultivo permanente composto da organizzazioni della società civile e rappresentanti delle parti interessate dell'UE e dei paesi beneficiari dell'SPG+ dovrebbe assistere la Commissione nel suo ruolo di monitoraggio.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Entro il 1° gennaio **2027** e, successivamente, ogni **tre** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell'SPG+ da tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva

1. Entro il 1° gennaio **2026** e, successivamente, ogni **due** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell'SPG+ da tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva

delle stesse.

delle stesse.

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata.

##### *Emendamento*

La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata, ***in particolare in cooperazione con le organizzazioni della società civile.***

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Nel formulare le proprie conclusioni sull'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, come anche, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da terzi, inclusi i governi e le organizzazioni internazionali, ***la*** società civile e le parti sociali.

##### *Emendamento*

3. Nel formulare le proprie conclusioni sull'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, come anche, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da terzi, inclusi i governi e le organizzazioni internazionali, ***le organizzazioni della*** società civile, ***le organizzazioni per i diritti umani*** e le parti sociali.

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

#### *Emendamento*

3. Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), ***anche in relazione all'attuazione del suo piano d'azione***, o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

***Nel valutare se il paese beneficiario dell'SPG+ non rispetta gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettera d), la Commissione verificherà in particolare se gli organismi di controllo, i meccanismi del trattato e i meccanismi di supervisione pertinenti abbiano segnalato un'eventuale mancata attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti dell'allegato VI, sulla base di una serie di indicatori identificati per riferire sui progressi.***

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis.** *La Commissione informa delle denunce ricevute il Parlamento europeo, il Consiglio e l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis. La Commissione informa il denunziante, il Parlamento europeo, il Consiglio e l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis qualora ritenga che la denuncia non fornisce prove sufficienti in relazione agli indicatori di cui al presente articolo.*

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

*Emendamento*

6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti, ***comprese quelle fornite dalle organizzazioni della società civile, dai difensori dei diritti umani e dalle parti sociali.***

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 9

*Testo della Commissione*

9. Se la Commissione ritiene che ***le*** risultanze ***giustificano*** la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le

*Emendamento*

9. Se la Commissione ritiene che, ***sulla base dell'esito della cooperazione e dell'impegno nonché delle*** risultanze ***di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, e previa consultazione dell'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis,*** la revoca temporanea ***sia giustificata*** per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente

preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.

articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). ***La Commissione dichiara chiaramente e pubblicamente le ragioni della revoca delle preferenze e stabilisce chiari parametri di riferimento che il paese beneficiario deve soddisfare per il ripristino delle preferenze.*** In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto ***sui diritti umani e l'effetto*** socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario, ***anche per quanto riguarda l'impatto sull'occupazione e l'emancipazione delle donne e, di conseguenza, considerare una revoca parziale, al fine di ridurre al minimo l'impatto socioeconomico negativo sulla popolazione del paese beneficiario dell'SPG+, massimizzando al contempo l'effetto leva sul suo governo.***

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 10 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 bis. Durante l'applicazione di una revoca temporanea, la Commissione prosegue il dialogo con il paese beneficiario, anche nel quadro di cui all'articolo 18 bis, al fine di porre rimedio alle ragioni della revoca di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La Commissione valuta regolarmente gli effetti della revoca sulla risoluzione delle violazioni, anche nella relazione di cui all'articolo 14. La Commissione consulta***

*regolarmente l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis.*

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. La Commissione e, se del caso, il Servizio europeo per l'azione esterna, si assicurano che i paesi che beneficiano del regime speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo ratifichino le convenzioni elencate nell'allegato VI e ne pianifichino l'attuazione effettiva.*

*La programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'Unione conferisce priorità al sostegno ai paesi che beneficiano del regime speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo che mira alla ratifica e all'attuazione effettiva delle convenzioni elencate nell'allegato VI.*

*Motivazione*

*Nei progetti di assistenza tecnica e finanziaria nell'ambito dello strumento NDICI-Europa globale è opportuno integrare una maggiore condizionalità sociale e ambientale per beneficiare delle preferenze commerciali. Dato il loro status di paese meno sviluppato, i finanziamenti allo sviluppo dell'UE dovrebbero dare priorità al sostegno ai paesi che beneficiano dei regimi speciali.*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento**

#### **Capo V – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi

***Impegno rafforzato*** e disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi

## **Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-1. Nel quadro di un accordo di cooperazione, di partenariato o di associazione che l'Unione ha concluso con un paese beneficiario, viene effettuato annualmente, in consultazione con il Parlamento europeo, un riesame generale dello stato del paese nel quadro dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. A tal fine, la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna, se del caso, e il paese beneficiario esaminano le questioni relative alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, anche in relazione a eventuali denunce ricevute dalla Commissione. La Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna, se del caso, e il paese beneficiario esaminano inoltre lo stato di ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e i progressi conseguiti verso la ratifica e l'attuazione effettiva delle convenzioni elencate nell'allegato VI di cui all'articolo 17, paragrafo 1 bis.**

*Motivazione*

*Tutti i regimi commerciali preferenziali sono correlati all'applicazione effettiva delle norme sociali, ambientali e di buon governo stabilite nelle convenzioni elencate nell'allegato VI. A tal fine, un meccanismo di controllo formale si applica all'intero regime SPG.*

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, in relazione a

1. I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, **integralmente**

tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

*o in parte*, in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari, *oppure a tutti o ad alcuni settori economici* di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

#### *Motivazione*

*Considerando che la revoca delle preferenze commerciali può avere un impatto negativo sui più vulnerabili, dovrebbero essere prese in considerazione sanzioni mirate, in linea con il più ampio regime sanzionatorio dell'UE rivolto a individui e entità specifiche o la procedura del cartellino giallo.*

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) violazioni **gravi** e **sistematiche** dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VI;

##### *Emendamento*

a) violazioni e **mancata attuazione effettiva** dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VI;

#### *Motivazione*

*Al fine di applicare norme uniformi in materia di diritti umani, ambiente e buon governo, e di creare condizioni di parità tra i tre regimi SPG, tutti i regimi commerciali preferenziali sono correlati all'applicazione effettiva delle norme sociali, ambientali e di buon governo stabilite nelle convenzioni elencate nell'allegato VI.*

### **Emendamento 40**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure **in relazione all'obbligo di riammissione dei cittadini del paese beneficiario** oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;

##### *Emendamento*

c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), la Commissione verificherà in particolare se gli organismi di controllo, i meccanismi del trattato e i meccanismi di supervisione pertinenti abbiano segnalato potenziali violazioni dei principi delle convenzioni pertinenti dell'allegato VI, sulla base di una serie di indicatori identificati.*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. La Commissione informa il paese beneficiario se le violazioni dei principi delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato VI lo richiedono, sulla base delle valutazioni, delle osservazioni, delle decisioni, delle raccomandazioni e delle conclusioni disponibili degli organi di controllo pertinenti, o sulla base di preoccupazioni debitamente motivate espresse dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile, compresi i sindacati e i difensori dei diritti umani, o sulla base di una denuncia.*

*Per un periodo di un anno a partire dalla data della notifica, il paese beneficiario e la Commissione assumono un impegno rafforzato, in cui il paese si impegna ad adottare tabelle di marcia circoscritte nel tempo che prevedono azioni concrete e soluzioni sostenibili alle violazioni*

*individuate. Una volta adottata, la tabella di marcia deve essere resa accessibile al pubblico.*

*La Commissione consulta regolarmente l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis durante il processo di impegno rafforzato.*

## **Emendamento 43**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Se la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.

#### *Emendamento*

3. Se la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***perché il paese beneficiario è venuto meno ai suoi obblighi nel quadro dell'impegno rafforzato*** o per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.

## **Emendamento 44**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***3 bis. Se la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1,***

*paragrafo 2, perché il paese beneficiario è venuto meno ai suoi obblighi nel quadro dell'impegno rafforzato o per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.*

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 10

#### *Testo della Commissione*

10. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.

#### *Emendamento*

10. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico, ***compreso l'impatto sull'occupazione e l'emancipazione delle donne***, della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario ***e, di conseguenza, considerare una revoca parziale, al fine di ridurre al minimo l'impatto socioeconomico negativo sulla popolazione del paese beneficiario dell'SPG+, massimizzando al contempo l'effetto leva sul suo governo.***

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 12 bis (nuovo)

**12 bis. Durante l'applicazione di una revoca temporanea, la Commissione prosegue il dialogo con il paese beneficiario, anche nel quadro di cui all'articolo 18 bis, al fine di porre rimedio alle ragioni della revoca di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta regolarmente gli effetti della revoca sulla risoluzione delle violazioni e consulta l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis.**

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 16

*Testo della Commissione*

16. Se la Commissione ravvisa prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a), e la gravità eccezionale delle violazioni impone una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario, la Commissione avvia la procedura per la revoca temporanea in conformità ai paragrafi da 3 a 15. Il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), è però ridotto a **2 mesi** e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a **5** mesi.

*Emendamento*

16. Se la Commissione ravvisa prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a), e la gravità eccezionale delle violazioni impone una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario, la Commissione avvia la procedura per la revoca temporanea **applicando il meccanismo di risposta rapida** in conformità ai paragrafi da 3 a 15. Il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), è però ridotto a **1 mese** e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a **3** mesi.

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Un'inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di

*Emendamento*

2. Un'inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, **del Parlamento europeo**, di una persona giuridica o di

personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a parere di questa, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all'articolo 23, a giustificare l'apertura di un'inchiesta. La domanda di apertura di un'inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che sono soddisfatte le condizioni per l'istituzione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La domanda è presentata alla Commissione. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a parere di questa, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all'articolo 23, a giustificare l'apertura di un'inchiesta. La domanda di apertura di un'inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che sono soddisfatte le condizioni per l'istituzione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La domanda è presentata alla Commissione. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

#### **Emendamento 49**

##### **Proposta di regolamento Allegato VI – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nonché il principio di consenso libero, previo e informato ivi stabilito (UNDRIP) (2007)***

#### **Emendamento 50**

##### **Proposta di regolamento Allegato VI – punto 1 ter (nuovo)**

*Emendamento*

***Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998)***

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato VI – punto 1 quater (nuovo)**

*Emendamento*

*Linee guida volontarie sulla gestione  
responsabile della terra, della pesca e  
delle foreste (2012)*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e abrogazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
<b>Riferimenti</b>	COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 4.10.2021
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	DEVE 4.10.2021
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Anna-Michelle Asimakopoulou 22.9.2021
<b>Approvazione</b>	28.2.2022
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :           24 - :           2 0 :           0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Barry Andrews, Eric Andrieu, Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Roose

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

24	+
ECR	Ryszard Czarnecki, Beata Kempa
ID	Gianna Gancia
NI	Antoni Comín i Oliveres,
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé
Renew	Barry Andrews, Catherine Chabaud, Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos
S&D	Eric Andrieu, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino
The Left	Miguel Urbán Crespo
Verts/ALE	Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose

2	-
ID	Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti